

	REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEGLI OICVM ITALIANI – FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO DEL SISTEMA FONDI ZENIT	ESPLICAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI ZENIT
	A) SCHEDA IDENTIFICATIVA Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.	Le disposizioni del Regolamento Unico di Gestione degli OICVM Italiani – Fondi Comuni di Investimento del Sistema Fondi Zenit” saranno incluse nel Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest apportando le modifiche di seguito specificate
Denominazione tipologia e durata dei fondi	OICVM Italiani Denominati • ~~Zenit Multi Asset Breve Termine~~ • ~~Zenit Obbligazionario Consultinvest Risparmio Italia Bond~~ • ~~Zenit Pianeta Italia~~ • Zenit Megatrend • ~~Pensaci Oggi~~	I seguenti fondi saranno incorporati in Fondi Consultinvest e cesseranno pertanto di esistere: • Zenit Multi Asset Breve Termine: incorporato nel Fondo Consultinvest Reddito • Zenit Pianeta Italia: incorporato in Consultinvest Risparmio Italia • Pensaci Oggi: incorporato nel Fondo Consultinvest Plus I seguenti fondi subiranno le seguenti modifiche: • Zenit Megatrend: incorpora il Fondo Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti • Zenit Obbligazionario, cambia denominazione in “<i>Consultinvest Risparmio Italia Bond</i>”
	Tutti i fondi sono caratterizzati da più classi di quote: ~~Per tutti i fondi sono previste due classi di quote, denominate classe “I” e classe “R”.~~	per effetto delle operazioni di fusione e delle modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Zenit stesso, tutte le Classi di Quote previste nel Regolamento Unico dei Fondi Zenit (I, R, E, W e PIC-6) saranno riportate nel Regolamento Unico Fondi Consultinvest. In particolare, nell’ambito delle operazioni di fusione è previsto quanto segue: - nel fondo Consultinvest Reddito saranno istituite le nuove Classi IZ e R, corrispondenti rispettivamente alle Classi I e R del Fondo Zenit Multi Asset Breve Termine;

		- nel Fondo Consultinvest Risparmio Italia saranno istituite le nuove Classi E, IZ, R e W corrispondenti rispettivamente alle Classi E, I, R e W del Fondo Zenit Pianeta Italia; - nel Fondo Consultinvest Plus saranno istituite le nuove Classi PIC6, R e IZ corrispondenti rispettivamente alle Classi PIC6, R e I del Fondo Zenit Pensaci Oggi Nel Fondo Zenit Megatrend, per effetto della fusione per incorporazione del Fondo Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti, saranno mantenute, senza alcuna discontinuità, le Classi I (che cambieranno solo denominazione in IZ) e R e saranno istituite le nuove Classi di quote A, AS, AE e C corrispondenti rispettivamente alla Classi A, AS, AE e C del Fondo Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti e già regolate dal Regolamento Unico Fondi Consultinvest. Il Fondo Zenit Obbligazionario, che sarà ridenominato Consultinvest Risparmio Italia Bond, manterrà le Classi R, E, W e I (che sarà ridenominata “IZ”)
	Per il fondo ~~Pensaci Oggi~~ Consultinvest Plus , che prevede la sottoscrizione delle quote mediante Piani di sottoscrizione liberi “Investi come Sei” è prevista una ulteriore classe di quote denominata “Pic6”.	Come detto sopra, la Classe PIC 6 sarà istituita nel Fondo Consultinvest Plus, incorporante del Fondo Consultinvest Pensaci Oggi.
	Le quote sono destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 1.2 della Parte B) del presente Regolamento, con le caratteristiche ivi descritte.	Il rinvio deve intendersi alla Scheda Identificativa del regolamento Unico Fondi Consultinvest
	~~Per i fondi Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia sono previste due ulteriori classi di quote, denominate “E” e “W”.~~ Le classi “E” e “W” sono destinate ai sottoscrittori che intendono destinare l’investimento in investimenti qualificati, di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) anche nell’ambito dei “piani individuali di risparmio” (di seguito “Disciplina PIR”).	Previsione recepita nella scheda identificativa del Regolamento Unico Fondi Consultinvest. Come detto sopra: - il Riferimento a Zenit Obbligazionario, nel Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest, deve intendersi a <i>Consultinvest Risparmio Italia Bond</i> (per cambio di denominazione del Fondo) - il Riferimento a Zenit Pianeta Italia, nel Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest, deve intendersi al Fondo Consultinvest Risparmio Italia

	~~Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.~~ La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 , salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno 2 anni prima della scadenza.	ELIMINATO INVARIATO – già presente nella Scheda Identificativa del Regolamento Unico Fondi Consultinvest
Società di gestione del risparmio	Consultinvest Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito “SGR” o “Società di Gestione”), iscritta al numero 13 dell’Albo delle Società di gestione del risparmio ex art. 35 TUF, sezione gestori di OICVM, con sede in Modena, Piazza Grande, 33. Il sito internet della SGR è www.consultinvest.it.	INVARIATO - già presente nella Scheda Identificativa del Regolamento Unico Fondi Consultinvest
Depositario	BNP Paribas SA – Succursale Italia, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 (di seguito denominata “Depositario”), iscritta all’albo delle banche tenuto presso la Banca di Italia al numero 5482, è nominata Depositario dei Fondi. Il sito internet del Depositario è il seguente: https://cib.bnpparibas. Presso la sede di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi e sono espletate le funzioni di emissione, consegna e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi. ~~Il depositario, per la custodia dei valori degli OICR, può avvalersi, sotto propria responsabilità, di delegati.~~	INVARIATO - già presente nella Scheda Identificativa del Regolamento Unico Fondi Consultinvest ELIMINATO il riferimento alla facoltà per il Depositario di avvalersi di delegati, in quanto trattasi di una previsione normativa.
Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la	Il valore unitario delle quote, espresso in Euro, ~~viene è~~ <u>viene</u> calcolato <u>con cadenza giornaliera, quotidianamente</u> tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale, quand’anche le Borse Valori nazionali siano aperte.	INVARIATO – sono apportate modifiche non sostanziali wording

pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore ~~giornaliero delle~~<u>unitario della</u> quot~~ae dei Fondi, per ogni~~<u>asse</u>, espresso in euro, è pubblicato sul sito della SGR www.consultinvest.it. Sul medesimo sito internet è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.	
---	---	--

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.	
--	--

1. OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

~~● —ZENIT MULTI ASSET BREVE TERMINE~~

~~È un Fondo ad indirizzo flessibile.~~

~~**Oggetto**~~

~~Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria senza vincoli predefiniti.~~

~~**Politica di investimento e altre caratteristiche**~~

~~Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente nei paesi sviluppati, e nelle valute di riferimento degli stessi paesi. In considerazione delle condizioni di mercato è possibile un significativo ricorso ad investimenti in paesi emergenti.~~

~~L'investimento in ogni singola asset class potrà raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo.~~

~~Gli investimenti in strumenti azionari si rivolgono ad emittenti di qualsiasi capitalizzazione e operanti in qualsiasi settore economico, con possibile elevata concentrazione settoriale.~~

~~Gli investimenti obbligazionari non hanno livelli predefiniti di duration o di merito creditizio.~~

~~Il Fondo investe anche in OICR, di qualsiasi natura, la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento; il fondo può investire in depositi bancari nella misura massima del 30% del totale delle attività.~~

~~Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel successivo articolo 1.2.3.~~

~~**Stile di gestione**~~

~~La SGR adotta uno stile di gestione orientato a generare un rendimento positivo con un orizzonte temporale di due — tre anni tramite una diversificazione degli investimenti in una molteplicità di classi di attivi.~~

~~Per la selezione degli OICR, la SGR si avvale di procedure informatizzate che consentono una specifica attività di due diligence sulla base di criteri di natura sia qualitativa che quantitativa, fondati principalmente sull'analisi di vari indicatori di rischio e di performance a livello multi periodale e sulla valutazione oggettiva di informazioni caratterizzanti l'OICR e la casa prodotto.~~

Le politiche di investimento dei Fondi Zenit Megatrend e Zenit Obbligazionario (con cambio di denominazione in Consultinvest Risparmio Italia Bond) saranno recepite nella Sezione B – Paragrafo 1 del Regolamento Unico Fondi Consultinvest

ELIMINATO – il Fondo Zenit Multiasset Breve Termine sarà incorporato nel Fondo Consultinvest Reddito

~~Nella scelta degli strumenti finanziari, la SGR si avvale sia di criteri quantitativi analoghi a quelli descritti per la selezione di OICR di terzi, sia di analisi economico-finanziarie fondamentali, effettuate sulle società valutandone dimensionamento, andamento economico patrimoniale e potenzialità di crescita degli utili.~~
~~La natura del fondo non consente di individuare un benchmark al quale confrontarsi. È invece fissato un parametro massimo di rischio dell'investimento, indicato nel prospetto d'offerta.~~

• **ZENIT – OBBLIGAZIONARIOCONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA BOND**

Il fondo attua la sua politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche e delle limitazioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n.124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) e rientra tra gli “investimenti qualificati” definiti dalla “Disciplina PIR”.

È un Fondo ad indirizzo obbligazionario.

Oggetto

Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria ed in strumenti di natura azionaria con i limiti indicati nelle politiche di investimento.

Politica di investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati e settori di investimento e composizione del portafoglio

In ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso, gli investimenti saranno effettuati per almeno il 70% del valore complessivo del fondo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, emessi da imprese, residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano. Per almeno il 25% di tali strumenti finanziari, in misura almeno pari al 17,50% del valore complessivo del fondo, l'investimento è diretto in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5% di tali strumenti finanziari, in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo del fondo, l'investimento è diretto in imprese

INVARIATO – le presenti previsioni saranno incluse nel Regolamento Unico Fondi Consultinvest, salvo le seguenti modifiche di allineamento rispetto al format del Regolamento Unico Fondi Consultinvest:

- la denominazione del Fondo viene modificata in “*Consultinvest Risparmio Italia Bond*”;
- la politica di investimento viene modificata con l'aggiunta delle disposizioni relative agli investimenti in derivati che prima erano contenute nel par. 1.2. del Regolamento Zenit “*Parte relativa a tutti i Fondi*”.

diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Gli investimenti non possono essere effettuati in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti sovrani, organismi internazionali di paesi sviluppati, ed emittenti societari di paesi non europei, e nelle rispettive valute di riferimento, sono previsti in via contenuta. Un'ulteriore componente di rischio è presente nel caso di investimenti in valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore in quanto oscillazioni di valore possono discendere dalle variazioni dei tassi di cambio.

In considerazione delle condizioni di mercato è possibile un residuale ricorso ad investimenti in paesi emergenti.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono raggiungere il 20% del totale delle attività del fondo.

La partecipazione al Fondo comporta dei rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio, mentre di norma, sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. In ogni caso per questi ultimi ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano per i titoli con maggiore durata residua.

Il fondo può investire fino al 10% del totale delle attività in OICR, di qualsiasi natura, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo stesso.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati, nell'ambito della quota libera del 30%, per la sola finalità di copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse, di cambio e di credito insiti nel portafoglio degli Investimenti Qualificati del Fondo. L'esposizione complessiva in derivati non comporterà alcuna leva.

Stile di gestione

Nella scelta degli investimenti obbligazionari, la SGR presta attenzione agli obiettivi ed agli interventi di politica monetaria per valutare le opportunità di posizionamento sulla curva dei tassi di interesse. La scelta degli emittenti viene effettuata in base ad analisi fondamentali e di rischio paese, per poi individuare i titoli con il miglior rapporto rischio-rendimento. Gli investimenti azionari vengono selezionati sulla base delle analisi economico-finanziarie fondamentali, effettuate sulle società valutandone dimensionamento, andamento economico patrimoniale e potenzialità di crescita degli utili.	
● ~~ZENIT PIANETA ITALIA~~ ~~Il fondo attua la sua politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche e delle limitazioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) e rientra tra gli "investimenti qualificati" definiti dalla "Disciplina PIR".~~ ~~È un Fondo ad indirizzo azionario italiano.~~ Oggetto ~~La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo principalmente orientata verso strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti nazionali~~ Politica di investimento e altre caratteristiche ~~Arece geografiche, mercati e settori di investimento e composizione del portafoglio~~ ~~In ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso, gli investimenti saranno effettuati per almeno il 70% del valore complessivo del fondo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, emessi da imprese, residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano. Per almeno il 25% di tali strumenti finanziari, in misura almeno pari al 17,50% del valore complessivo del fondo, l'investimento è diretto in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5% di tali strumenti finanziari, in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo del fondo, l'investimento è diretto in imprese~~	ELIMINATO -Il Fondo Zenit Pianeta Italia sarà incorporato in Consultinvest Risparmio Italia

~~diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid-Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Gli investimenti non possono essere effettuati in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.~~

~~La SGR investe il patrimonio del Fondo principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro; possono comunque essere effettuati investimenti contenuti in strumenti finanziari denominati in valuta estera.~~

~~Gli investimenti azionari sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti anche di bassa e media capitalizzazione.~~

~~Il peso degli strumenti di natura azionaria può raggiungere il 100% dell'attivo del Fondo; è peraltro possibile, in relazione all'andamento dei mercati, l'investimento fino ad un massimo del 30% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e, monetaria.~~

~~Il Fondo investe anche in OICR la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento, con un limite massimo del 10% del totale delle attività.~~

~~Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati, nell'ambito della quota libera del 30%, per la sola finalità di copertura dei rischi insiti nel portafoglio degli Investimenti Qualificati del Fondo conformemente alle modalità indicate nel successivo articolo 1.2.3.~~

Stile di gestione

~~Nella scelta degli strumenti finanziari azionari, la SGR si avvale di analisi economico-finanziarie fondamentali, effettuate sulle società valutandone dimensionamento, andamento economico patrimoniale e potenzialità di crescita degli utili.~~

• **ZENIT MEGATREND**

Scopo

Il Fondo Zenit Megatrend è un Fondo ad indirizzo azionario internazionale.

Oggetto

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti internazionali emessi da imprese di qualsiasi settore e capitalizzazione. È possibile il ricorso contenuto a strumenti di natura monetaria ed obbligazionaria. Nell'ambito degli strumenti finanziari sono ricomprese parti di OICR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo stesso.

Politica di investimento e altre caratteristiche

Aree geografiche, mercati e settori di investimento e composizione del portafoglio

Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente nei paesi sviluppati e nelle valute di riferimento degli stessi paesi. In considerazione delle condizioni di mercato è possibile un significativo ricorso ad investimenti in paesi emergenti.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti di qualsiasi capitalizzazione e operanti in qualsiasi settore economico, con possibile elevata concentrazione settoriale.

Il Fondo investe in obbligazioni con rating *investment grade* e non *investment grade*, investimento da residuale a contenuto in obbligazioni prive di rating.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo. In considerazione delle condizioni di mercato è possibile l'investimento in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria in misura contenuta.

La partecipazione al Fondo comporta dei rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio, mentre di norma, sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. In ogni caso per questi ultimi ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano per i titoli con maggiore durata residua.

INVARIATO - le presenti previsioni saranno incluse nel Regolamento Unico Fondi Consultinvest, salvo quanto segue:

- la politica d'investimento del Fondo Incorporante sarà modificata per introdurre i limiti d'investimento relativi al rating degli strumenti obbligazionari, così come previsti nella politica d'investimento del Fondo Incorporato.

Un'ulteriore componente di rischio è presente nel caso di investimenti in valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore in quanto oscillazioni di valore possono discendere dalle variazioni dei tassi di cambio.

Il Fondo investe anche in OICR, di qualsiasi natura, la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento, con un limite massimo del 10% del totale delle attività; il fondo può investire in depositi bancari nella misura massima del 30% del totale delle attività.

Il Fondo può investire negli strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% del totale delle attività a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da uno Stato appartenente all'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel successivo articolo 1.2.3.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza e compatibilmente con le politiche di investimento di ciascun fondo, con le finalità di:

- copertura dei rischi presenti nel portafoglio di ciascun Fondo (di mercato, azionario, di interesse, di cambio, di credito, ecc.);
- assumere posizioni corte nette;
- efficiente gestione del Fondo; a titolo esemplificativo: arbitraggio tra le attività in cui il fondo è investito e gli indici della stessa ovvero di altre aree / settori / mercati; adozione di tecniche di gestione mirate a modificare la volatilità del portafoglio di investimento e/o a migliorare l'efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, maggiore rapidità di esecuzione); investimento: al fine di cogliere opportunità specifiche espresse tempo per tempo dai mercati finanziari in coerenza con gli obiettivi di rischio / rendimento del fondo.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati e/o nelle operazioni connesse alle tecniche di efficiente gestione del portafoglio, in relazione a tutte le finalità prima indicate, non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalle politiche di investimento di ciascun Fondo

La possibilità di utilizzo di strumenti derivati consente al Fondo di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari anche superiori agli esborsi sostenuti per aprire tali posizioni e conseguentemente una variazione dei prezzi anche modesta può avere un impatto amplificato sul patrimonio del Fondo.
Con riguardo all'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati non trattati sui mercati regolamentati il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

Stile di gestione

Per la selezione degli OICR, la SGR si avvale di procedure informatizzate che consentono una specifica attività di due diligence sulla base di criteri di natura sia qualitativa che quantitativa, fondati principalmente sull'analisi di vari indicatori di rischio e di performance a livello multi periodale e sulla valutazione oggettiva di informazioni caratterizzanti l'OICR e la casa prodotto.

Nella scelta degli altri strumenti finanziari azionari, la SGR si avvale sia di criteri quantitativi analoghi a quelli descritti per la selezione di OICR di terzi, sia di analisi economico-finanziarie fondamentali, effettuate sulle società valutandone dimensionamento, andamento economico patrimoniale e potenzialità di crescita degli utili.

— PENSACI OGGI

~~È un Fondo ad indirizzo flessibile.~~

Oggetto

~~Il fondo attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio in strumenti finanziari di natura, monetaria, obbligazionaria ed azionaria, senza vincoli predeterminati nella sua composizione, in termini di asset class. Nell'ambito degli strumenti finanziari sono ricomprese parti di OICR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del fondo stesso.~~

Politica di investimento e altre caratteristiche

~~Aree geografiche, mercati e settori di investimento e composizione del portafoglio~~

~~Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente nei paesi sviluppati, e nelle valute di riferimento degli stessi paesi. In considerazione delle condizioni di mercato è possibile un significativo ricorso ad investimenti in paesi emergenti.~~

ELIMINATO - il Fondo Zenit Pensaci Oggi è incorporato nel Fondo Consultinvest Plus

~~L'investimento in ogni singola asset class potrà raggiungere il 100% del totale delle attività del fondo.~~

~~Gli investimenti in strumenti azionari si rivolgono ad emittenti di qualsiasi capitalizzazione e operanti in qualsiasi settore economico, con possibile elevata concentrazione settoriale.~~

~~Gli investimenti obbligazionari non hanno livelli predefiniti di duration o di merito creditizio.~~

~~Il Fondo investe anche in OICR, di qualsiasi natura, la cui politica di investimento sia compatibile con la propria politica di investimento, con un limite massimo del 10% del totale delle attività;~~

~~il fondo può investire in depositi bancari nella misura massima del 30% del totale delle attività.~~

~~Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati conformemente alle modalità indicate nel successivo articolo 1.2.3.~~

Stile di gestione

~~La SGR adotta uno stile di gestione orientato a generare extra rendimenti rispetto all'andamento dei principali mercati finanziari.~~

~~Per la selezione degli OICR, la SGR si avvale di procedure informatizzate che consentono una specifica attività di due diligence sulla base di criteri di natura sia qualitativa che quantitativa, fondati principalmente sull'analisi di vari indicatori di rischio e di performance a livello multi-periodale e sulla valutazione oggettiva di informazioni caratterizzanti l'OICR e la casa prodotta.~~

~~Nella scelta degli strumenti finanziari, la SGR si avvale sia di criteri quantitativi analoghi a quelli descritti per la selezione di OICR di terzi, sia di analisi economico-finanziarie fondamentali, effettuate sulle società valutandone dimensionamento, andamento economico-patrimoniale e potenzialità di crescita degli utili.~~

~~La natura del fondo non consente di individuare un benchmark al quale confrontarsi. È invece fissato un parametro massimo di rischio dell'investimento, indicato nel prospetto d'offerta.~~

1.2. Parte relativa a tutti i Fondi

Politica di investimento

I par. da 1.2.1. a 1.2.4 e il par. 1.2.8 sono stati inseriti nella politica di investimento del Fondo Consultinvest World e del Fondo Consultinvest Risparmio Italia Bond

1. La SGR investe in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico.

2. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan. Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata – in particolare quelle eseguite su piazze e mercati esteri – per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso.

3. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:
- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;

— Scopo dei Fondi è l'investimento collettivo delle somme versate dai partecipanti in strumenti finanziari con l'obiettivo di incrementare nel tempo mediante la gestione professionale dei portafogli dei Fondi, il valore dei capitali conferiti.

— La SGR effettua gli investimenti del Fondo nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quelle emanate dalle Autorità di vigilanza.

— La partecipazione al Fondo comporta dei rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio, mentre di norma, sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. In ogni caso per questi ultimi ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano per i titoli con maggiore durata residua.

— Un'ulteriore componente di rischio è presente nel caso di investimenti in valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore in quanto oscillazioni di valore possono discendere dalle variazioni dei tassi di cambio.

— Inoltre, la possibilità di utilizzo di strumenti derivati consente al Fondo di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari anche superiori agli esborsi sostenuti per aprire tali posizioni e conseguentemente una

Il paragrafo 1.2. sarà sostituito dal par. 1.2. del Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest che contiene previsioni comuni a tutti in merito alla possibilità di investire in strumenti non quotati/quotandi, limiti di concentrazione di investimenti in strumenti finanziari di un unico emittente, limiti di investimento in OICR gestiti dalla Società e disposizioni, operazioni in conflitto di interessi etc.

~~variazione dei prezzi anche modesta può avere un impatto amplificato sul patrimonio del Fondo.~~

~~Con riguardo all'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati non trattati sui mercati regolamentati il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.~~

~~Nella gestione dei Fondi, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza e compatibilmente con le politiche di investimento di ciascun fondo, con le finalità di:~~

~~copertura dei rischi presenti nel portafoglio di ciascun Fondo (di mercato, azionario, di interesse, di cambio, di credito, ecc.);~~

~~assumere posizioni corte nette;~~

~~efficiente gestione del Fondo; a titolo esemplificativo: arbitraggio tra le attività in cui il fondo è investito e gli indici della stessa ovvero di altre aree / settori / mercati; adozione di tecniche di gestione mirate a modificare la volatilità del portafoglio di investimento e/o a migliorare l'efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, maggiore rapidità di esecuzione); investimento: al fine di cogliere opportunità specifiche espresse tempo per tempo dai mercati finanziari in coerenza con gli obiettivi di rischio / rendimento del fondo.~~

~~L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati e/o nelle operazioni connesse alle tecniche di efficiente gestione del portafoglio, in relazione a tutte le finalità prima indicate, non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalle politiche di investimento di ciascun Fondo.~~

~~La SGR ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide, in titoli del mercato monetario, in titoli di rapida e sicura liquidabilità e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, anche convertibili o cum warrant, e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.~~

~~La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che è determinato in millesimi di euro.~~

- ~~— Le poste denominate in valuta diversa da quella del Fondo sono convertite sulla base dei rapporti di cambio forniti giornalmente da “The WM Company” in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l’agenzia d’informazione Reuters o altri information provider. In caso di mancata rilevazione da parte di “The WM Company”, la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione.~~
- ~~— Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.~~
- ~~- Ciascun Fondo può investire negli strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% del totale delle attività a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da uno Stato appartenente all’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all’O.C.S.E., a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività;~~
- ~~- in FIA chiusi, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo;~~
- ~~- nella misura massima del 10% in parti di altri organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società ad essa legate tramite gestione o controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché le politiche d’investimento degli OICR oggetto di investimento siano compatibili con quella del singolo Fondo (“OICR Collegati”). In tal caso, sul singolo Fondo non verranno fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR Collegati acquisiti; inoltre la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo degli OICR Collegati acquisiti vengono dedotte rispettivamente dalla provvigione di gestione e dalla provvigione di incentivo poste a carico del Fondo acquirente, fino alla concorrenza massima del relativo importo.~~

4. Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi i Fondi possono negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima Società di Gestione. Le operazioni di negoziazione saranno compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente e le scelte d'acquisto saranno conformi alle strategie di investimento preventivamente adottate dalla Società di Gestione. Le operazioni di compravendita dovranno essere convenienti per tutti i Fondi coinvolti assicurando, in ogni caso, l'equo trattamento dei Fondi interessati ed il pieno rispetto del principio di best execution.

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra sarà opportunamente validata sulla base di una apposita procedura interna approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo e monitoraggio in applicazione delle apposite procedure interne di internal audit adottate dalla Società di Gestione.

6. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza, allo scopo di coprire i rischi di mercato (azionario, di interesse, di cambio) e quello di credito eventualmente presente nel portafoglio dei Fondi e/o per finalità di investimento, e in ogni caso, per realizzare una più efficiente gestione del portafoglio dei Fondi, senza che ciò comporti l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento dei Fondi.

7. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

8. Nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera viene tenuto conto della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale di detti strumenti finanziari sulla composizione complessiva del portafoglio dei Fondi.

La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione dei Fondi.

4.9. Le poste denominate in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base del tasso di cambio di riferimento accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolate e pubblicate da WM Company ovvero sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

~~2. — Ai sensi del presente regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del fondo e indicati nel presente regolamento.~~

~~3. —~~

4.10. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

~~1.2.1. — I limiti indicati nella precedente Sezione 1.1 in relazione alla politica di investimento di ciascun Fondo devono intendersi come segue:~~

~~Principale: almeno il 70%~~

~~Prevalente: compreso tra il 50% ed il 70%~~

~~Significativo: compreso tra il 30% ed il 50%~~

~~Contenuto: compreso tra il 10% ed il 30%~~

~~Residuale: fino al 10%~~

Caratteristiche delle classi di quote e condizioni per l'accesso

- ♦ Classe IZ

~~Possono sottoscrivere quote della~~ classe IZ è riservata a:

~~a) gli investitori professionali così definiti:~~

~~(i)- i clienti professionali di diritto, di cui al punto I dell'allegato 3 al "Regolamento Intermediari" – Delibera Consob n. 20307/2018;~~

~~(i)- i clienti professionali pubblici di cui al Regolamento Ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6 comma 2-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico Finanza);~~

~~(iii**b**) i partecipanti, anche "investitori al dettaglio" che sottoscrivano le quote in modalità "execution only" secondo quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente~~

- ♦ ~~La Classe "R" è riservata a tutti gli investitori dei Fondi che la prevedono.~~
Classe R

~~Possono sottoscrivere quote di classe R tutti gli investitori,~~ tra cui i Partecipanti che sottoscrivano le quote in modalità collocamento, presso gli intermediari autorizzati alla distribuzione dei Fondi, in regime di "adeguatezza" o "appropriatezza" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di servizi di investimento. I soli "investitori al dettaglio" possono sottoscrivere le quote in modalità execution only.

- ♦ ~~Classe E~~

- ♦ ~~Possono sottoscrivere quote di classe E, previste per i fondi Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia, è riservata a~~ gli "investitori al dettaglio", persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, che sottoscrivano le quote in modalità collocamento, presso gli intermediari autorizzati alla distribuzione dei Fondi, in regime di "adeguatezza" o "appropriatezza" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di servizi di investimento nell'ambito della destinazione di somme per la costituzione di un "piano di risparmio a lungo termine", previsto dalla Legge

INVARIATO – salvo alcune modifiche di wording necessarie per finalità di allineamento rispetto alle disposizioni del Regolamento Unico Fondi Consultinvest. Le caratteristiche delle classi di quote e le condizioni per l'accesso saranno riportate nella Scheda Identificativa di cui alla Parte A del Regolamento Unico Fondi Consultinvest

11 dicembre 2016 n. 232 come modificato dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157. ◆—Classe W ◆ ~~Possono sottoscrivere quote di classe W, previste per i fondi Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia; è riservata agli~~ “investitori al dettaglio”, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, che sottoscrivano le quote in modalità execution only, secondo quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente, nell’ambito della destinazione di somme per l’investimento qualificato e/o la costituzione, presso la Società di Gestione, di un “piano di risparmio a lungo termine” previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificato dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157. Per gli investitori al dettaglio, la sottoscrizione di quote di classe E e W per ogni singolo partecipante è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore ad euro 200.000. Per tali classi di quote non è consentita la cointestazione. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alle quote di classe, rispettivamente, R ed I. ◆—Classe Pic6 ~~Possono sottoscrivere quote di La~~ classe Pic6 ~~del Fondo Pensaci Oggi, è rivolta~~ agli “investitori al dettaglio”, persone fisiche, che sottoscrivano le quote in modalità “execution only”, secondo quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente, mediante adesione ai Piani di sottoscrizione liberi “Investi come Sei”, ~~di cui alla successiva Parte C, paragrafo 1.3.~~ ~~1.3.1 — A ciascuna classe di quota corrisponde un regime commissionale differenziato dalla misura della commissione di gestione e di incentivo applicata a ciascun Fondo.~~	
~~Limiti alle operazioni con parti correlate~~	ELIMINATO – in relazione alle operazioni con parte correlate e ai conflitti di interesse si applicherà la disciplina prevista dal par. 1.2., punto 5 del Regolamento Unico Fondi Consultinvest.

1.4 ~~La gestione dei Fondi è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti d'interessi.~~ ~~In relazione alle operazioni derivanti da rapporti di gruppo, di affari o da prestazione congiunta dei servizi di gestione collettiva ed individuale, i Fondi possono:~~ ~~Acquistare, anche tramite la partecipazione in OICR, strumenti finanziari di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;~~ ~~Investire in parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo o da altre società alle stesse legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati).~~ ~~Negoziare strumenti finanziari con altri fondi gestiti dalla SGR. La negoziazione deve essere compatibile con gli obiettivi di investimento del Fondo ed effettuata nel rispetto del principio della best execution ed è consentita soltanto in caso di necessità di fronteggiare un imprevisto e ingente flusso di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio.~~ ~~Qualora il Fondo investa in quote di OICR Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di detti OICR e le relative commissioni di gestione e performance sono dedotte dal compenso spettante alla SGR. In particolare, la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo degli OICR Collegati acquisiti vengono dedotte rispettivamente dalla provvigione di gestione e dalla provvigione di incentivo poste a carico del Fondo acquirente, fino alla concorrenza massima del relativo importo~~	
~~2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE.~~ ~~2.1 Le Classi (...) IZ, R, E, W e PIC6 I Fondi sono tutte del tipo a capitalizzazione dei proventi. Pertanto, i proventi realizzati da tali Fondi di pertinenza delle Classi (...) IZ, R, E, W e PIC6 non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del relativo Fondo.~~	INVARIATO – salvo alcune modifiche meramente espositive, non sostanziali, necessarie per finalità di allineamento rispetto alle disposizioni del Regolamento Unico Fondi Consultinvest. Le disposizioni relative ai proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione saranno previste nel paragrafo 2 della Parte B del Regolamento Unico Fondi Consultinvest

3. REGIME DELLE SPESE**3.2~~1~~ Spese a carico dei Fondi**

~~3.1.1 — Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:~~

a) Provvigione fissa di gestione

~~La misura percentuale annua e giornaliera della provvigione “fissa” di gestione, riconosciuta alla SGR, è indicata nelle tabelle seguenti.(...)~~

~~1. Possono essere imputate ai Fondi solo le spese di stretta pertinenza degli stessi o strettamente funzionali all’attività ordinaria dei Fondi ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:~~

~~Tale provvigione è - una commissione di gestione a favore della SGR, calcolata quotidianamente sul valore del patrimonio complessivo netto del di ciascuna Classe del relativo singolo Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest’ultimo ogni giorno di Borsa aperta per 1/365 della misura percentuale della “Commissione di gestione annuale” nella misura di seguito indicata.~~

INVARIATO – salvo alcune modifiche di wording necessarie per finalità di allineamento rispetto alle disposizioni del Regolamento Unico Fondi Consultinvest

Le disposizioni relative al regime delle spese a carico dei Fondi saranno previste nella Parte B del Regolamento, paragrafo 3.2. “*spese a carico dei Fondi*”

Fondo	Classe			Aliquota annua		INVARIATO - La Tabella sarà integrata nella tabella di cui al paragrafo 3.2. della Parte B del Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest
~~Zenit Multi Asset Breve Termine~~	~~I~~	~~1/365~~	~~dello~~	~~0,30%~~	~~Su base annua~~	
~~Zenit Multi Asset Breve Termine~~	~~R~~	~~1/365~~	~~dello~~	~~0,60%~~	~~Su base annua~~	
Zenit Obbligazionario	I	1/365	dello	0,65%	Su base annua	
Zenit Obbligazionario	R	1/365	dell’	1,30%	Su base annua	
Zenit Obbligazionario	W	1/365	dell’	1,00%	Su base annua	
Zenit Obbligazionario	E	1/365	dell’	1,30%	Su base annua	
~~Zenit Pianeta Italia~~	~~I~~	~~1/365~~	~~dello~~	~~0,90%~~	~~Su base annua~~	
~~Zenit Pianeta Italia~~	~~R~~	~~1/365~~	~~dell’~~	~~1,80%~~	~~Su base annua~~	
~~Zenit Pianeta Italia~~	~~W~~	~~1/365~~	~~dell’~~	~~1,30%~~	~~Su base annua~~	
~~Zenit Pianeta Italia~~	~~E~~	~~1/365~~	~~dell’~~	~~1,80%~~	~~Su base annua~~	
Zenit Megatrend	I	1/365	dell’	1,00%	Su base annua	
Zenit Megatrend	R	1/365	del	2,50%	Su base annua	
~~Pensaci Oggi~~	~~I~~	~~1/365~~	~~dell’~~	~~1,00%~~	~~Su base annua~~	
~~Pensaci Oggi~~	~~R~~	~~1/365~~	~~del~~	~~2,50%~~	~~Su base annua~~	
~~Pensaci Oggi~~	~~Pie6~~	~~1/365~~	~~dell’~~	~~1,00%~~	~~Su base annua~~	

b) Provvigione variabile di gestione

~~La~~ una commissione di incentivo ~~è~~ dovuta per tutti i Fondi / Classi (salvo ove diversamente specificato), i cui parametri di calcolo, condizioni di applicabilità e base di calcolo sono basati sul principio del c.d. “High Watermark Assoluto” (valore storicamente più elevato raggiunto dalla quota del Fondo / Classe) e definiti di seguito:

in misura pari al:

(...)

~~(iii) in misura pari al 20% per tutti i Fondi / per le Classi (...), per le Classi IZ, R, E, W di tutti i Fondi per i quali sono previste tali Classi-~~

La Classe Pic6 del Fondo ~~Pensaici Oggi~~ Smart Portfolio non prevede l'applicazione di commissioni di incentivo.

Parametri di calcolo:

- (i) Giorno di riferimento per il calcolo: giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;
- (ii) Periodo di calcolo: dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) al Giorno di riferimento per il calcolo;
- ~~(iii)~~ Periodo di riferimento: intera vita del Fondo ovvero, (...) per le Classi IZ, R, E e W di tutti i Fondi per i quali sono previste tali Classi di quote per i Fondi/Classi già istituiti dalla data di adozione della presente modalità di calcolo, come segue:
~~Zenit Multi Asset Breve Termine, classe I ed R: dal 1° gennaio 2010;~~
~~Zenit Obbligazionario, classi I ed R: dal 10 marzo 2017;~~
~~Zenit Obbligazionario, classi W ed E: dal 30 gennaio 2017;~~
~~Zenit Pianeta Italia, per tutte le classi (I, R, E, W): dal 23 agosto 2021;~~
~~Zenit Megatrend, per tutte le classi (I, R): dal 23 agosto 2021;~~
~~Pensaici Oggi, classi I ed R: dal 1° gennaio 2023;~~
- ~~(iv)~~ (iii) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- ~~(v)~~ (iv) Valore netto della quota: valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
- ~~(vi)~~ (v) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti di ciascun Fondo/Classe rilevati nel Periodo di calcolo;

PARZIALMENTE MODIFICATO - sono state introdotte alcune modifiche di wording necessarie per finalità di allineamento rispetto alle disposizioni del Regolamento Unico Fondi Consultinvest e salva la modifica alla previsione del *fee cap* previsto per i Fondi il quale viene allineato alla percentuale del 20% prevista dal Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest.

~~(vii)~~(vi) High Watermark Assoluto (HWA): il Valore netto della quota più elevato (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti), registrato dalle date indicate per ciascun Fondo nella tabella “commissioni di incentivo” fino al Giorno di riferimento per il calcolo.

In caso di avvio:

- di un nuovo Fondo, il primo High Watermark Assoluto corrisponde all’ultimo giorno di quota fissa;
- di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il Valore netto della quota del Fondo/Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al Giorno di riferimento per il calcolo è superiore rispetto al valore dell’HWA.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata: (i) si calcola l’overperformance come percentuale dell’incremento registrato dal Valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel Giorno di riferimento per il calcolo rispetto all’HWA; (ii) il nuovo High Watermark Assoluto è pari al Valore netto della quota nel Giorno di riferimento per il calcolo. L’aliquota di prelievo applicata è indicata per ciascun Fondo nella tabella “commissioni di incentivo”.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo/Classe nel Giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio dello stesso/della stessa.

La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del fondo /classe con cadenza giornaliera.

E’ previsto un *fee cap* annuale al compenso della SGR ~~calcolato come segue:~~ la provvigione di gestione sommata alla commissione di incentivo non può superare il 20% del valore complessivo netto medio di ciascun Fondo/Classe nell’anno solare di riferimento.

~~In ciascun giorno di valorizzazione la SGR calcola:~~

~~• l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto della classe del Fondo del medesimo giorno, delle commissioni di gestione e di incentivo (l'"Incidenza Commissionale Giornaliera");~~

~~• la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare (l'"Incidenza Commissionale Complessiva").~~

~~La commissione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva per ciascuna classe di quota abbia superato i valori si seguito indicati:~~

~~Zenit Multi Asset Breve Termine, per tutte le classi (I, R): 5,0%;~~

~~Zenit Obbligazionario, per tutte le classi (I, R, E, W): 5,0%;~~

~~Zenit Pianeta Italia, per tutte le classi (I, R, E, W): 9,0%;~~

~~Zenit Megatrend, per tutte le classi (I, R): 9,0%;~~

~~Pensaci Oggi, per le classi I ed R: 9,0%.~~

Per la classe Pic6 del fondo ~~Pensaci Oggi~~Consultinvest Plus non è indicato il Fee cap in quanto non sono previste provvigioni di incentivo.

~~Le provvigioni di gestione e di incentivo sono imputate a ciascuna classe di quote di ogni Fondo, secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo del Fondo, al netto di tutte le componenti rettificative diverse dalle commissioni in questione, risultante in ciascuna giornata di calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote.~~

c) Altre spese

= il costo sostenuto dalla SGR per il calcolo del valore della quota, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ogni Fondo in misura dello 0,047% su base annua. Tale compenso è accantonato giornalmente e viene liquidato il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, se lavorativo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo;

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ogni Fondo in misura dello 0,0355% su base annua. Tale compenso è accantonato giornalmente e viene liquidato il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, se lavorativo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo;

- un costo fisso annuo di Euro 3.500,00 per ciascuna Classe di quote agiuntiva rispetto alla prima, da riconoscersi al Depositario a titolo di maggior onere per il calcolo quota delle diverse Classi;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei fondi e degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell'organo di Vigilanza;
- ~~gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;~~ i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto informativo, gli avvisi inerenti la liquidazione del fondo e quelli relativi al pagamento delle cedole, là dove il Fondo preveda la distribuzione dei proventi purché tali oneri non attengano alla propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo
- ~~le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;~~
- ~~gli onorari dovuti alla Società di Revisione per i compiti di revisione e certificazione inerenti le scritture dei Fondi e i rendiconti, ivi compreso quello liquidazione degli stessi;~~ le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- ~~gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse~~
- ~~gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, nonché le spese connesse, quali quelle di istruttoria effettuate in relazione all'assunzione di debiti;~~
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di pertinenza del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, ~~ivi compresi~~ e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, fermo restando che tali oneri possono essere imputati al Fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate per il regolamento delle operazioni, nonché eventuali oneri addebitati da intermediari abilitati, banche o centri di produzione esterni per il trasferimento titoli e/o regolamento delle operazioni in strumenti finanziari;

- il contributo di vigilanza ~~devenuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del fondo nei paesi diversi dall'Italia.~~ ~~Le spese relative al terzo e quinto alinea sono ripartite ai singoli Fondi in proporzione al valore complessivo netto dei medesimi periodicamente rilevato dalla SGR.~~	
<u>2.——Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.</u> <u>Qualora il Fondo investa in quote di OICR Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di detti OICR e le relative commissioni di gestione e performance sono dedotte dal compenso spettante alla SGR. In particolare, la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo degli OICR Collegati acquisiti vengono dedotte rispettivamente dalla provvigione di gestione e dalla provvigione di incentivo poste a carico del Fondo acquirente, fino alla concorrenza massima del relativo importo.</u>	

3. REGIME DELLE SPESE 3.1.2 ~~Oneri~~ Spese a carico dei singoli partecipanti <u>1. (...) le classi IZ, R, E, W e PIC 6 di tutti i Fondi (per i quali siano previste tali Classi di quote) non prevedono né commissioni di sottoscrizione né commissioni di rimborso a carico dei partecipanti, salvo quanto previsto per i partecipanti al 1 dicembre 2025 delle Classi “R” ed “E”.</u> <u>(...)</u> <u>Per la sottoscrizione delle classi R ed E dei fondi, in unica soluzione, il partecipante può scegliere tra due diversi regimi commissionali:</u> ~~● regime front load, che prevede l'applicazione di commissioni prelevate all'atto della sottoscrizione (commissioni di sottoscrizione);~~ ~~● regime back load, che prevede l'applicazione di commissioni prelevate all'atto del rimborso (commissioni di rimborso).~~ <u>La scelta è vincolante ai fini della applicazione delle operazioni di passaggio tra fondi di cui al successivo articolo 3.2.3.</u> <u>L'opzione tra le alternative è indicata dal partecipante sul modulo di sottoscrizione.</u>	MODIFICATO – per la sottoscrizione delle classi di quote dei Fondi Zenit non saranno più addebitate commissioni di sottoscrizione e commissioni di rimborso, fatta eccezione per i partecipanti che al 1 dicembre 2025 risultino sottoscrittori delle Classi di quote R ed E. A questi ultimi continueranno ad applicarsi le commissioni di rimborso nella misura prevista nella tabella riportata nel Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest, Parte B, par. 3.1.
---	---

~~Alla sottoscrizione effettuata mediante adesione ad un piano di accumulo (PAC), si applica il solo regime di front load~~	
~~3.2.1 — A — Commissione di sottoscrizione (regime di front load)~~ ~~Ad eccezione del fondo Zenit Multi Asset Breve Termine, a fronte di ogni sottoscrizione in unica soluzione di quote delle classi R la SGR ha diritto di trattenere una commissione, prelevata dall'ammontare lordo delle somme investite, in misura pari al 2%.~~ ~~La commissione di sottoscrizione, nella misura sopra indicata, sarà applicata anche alle sottoscrizioni dei fondi Zenit Obbligazionario, Zenit Pianeta Italia, Zenit Megatrend e Pensaci Oggi derivanti da passaggio dal fondo Zenit Multi Asset Breve Termine.~~ ~~A fronte di ogni sottoscrizione in unica soluzione di quote delle classi E dei fondi Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia, la SGR ha diritto di trattenere una commissione, prelevata dall'ammontare lordo delle somme investite, nella seguente misura: per il fondo Zenit Obbligazionario: 1,50%; per il fondo Zenit Pianeta Italia: 2,00%.~~	ELIMINATO – per la sottoscrizione di tutte le classi di quote dei Fondi Zenit non saranno più addebitate commissioni di sottoscrizione.
~~3.2.1 — B — Commissione di rimborso (regime di back load)~~ ~~3.2.1 In occasione del rimborso, anche programmato, di quote delle Classi R ed E di tutti i Fondi, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di rimborso, prelevata sul valore dell'importo lordo da rimborsare e calcolata in funzione del periodo di permanenza (c.d. tunnel) nel Fondo, in misura pari alle percentuali di seguito indicate:~~ ~~<u>La commissione di rimborso diminuirà progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorsi 5 anni</u>~~ ~~<u>Per i partecipanti che detengono, alla data del 1 dicembre 2025, Quote di Classe R ed E (per i Fondi che prevedono tali Classi di Quote) e che abbiamo scelto il regime commissionale back load, è mantenuta l'applicazione di commissioni prelevate all'atto del rimborso ed il periodo di permanenza nel Fondo continuerà a decorrere dalla data dell'investimento, ai fini della progressiva diminuzione su base giornaliera dell'aliquota commissionale applicata, come esemplificata nelle tabelle che seguono</u>~~ ~~(...)~~	MODIFICATO – applicabile solo ai partecipanti che al 1 dicembre 2025 risultino sottoscrittori delle Classi di quote R ed E.

--	--

Per la Classe R (per i soli detentori di quote della classe R al 1 dicembre 2025)

Durata dell'investimento	Commissione di rimborso (min – max)	INVARIATO: la tabella è stata riportata nella Parte B, par. 3.1. del Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest
Fino ad anno	2% - 3 %	
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	1% - 2 %	
Oltre 2 anni e fino a 3 anni	0% - 1 %	
Superiore a 3 anni	Nessuna commissione	

Per la Classe E (per i soli detentori di quote di Classe E dei Fondi Consultinvest Risparmio Italia Bond e Consultinvest Risparmio Italia al 1 dicembre 2025)

Durata dell'investimento	Commissione di rimborso ~~Zenit~~ <u>Obbligazionario Consultinvest Risparmio Italia Bond</u>	Commissione di rimborso ~~Zenit~~ <u>Pianeta Italia Consultinvest Risparmio Italia</u>	INVARIATO: - salvo alcune modifiche di wording necessarie per finalità di allineamento rispetto alle disposizioni del Regolamento Unico Fondi Consultinvest la tabella è stata riportata nella Parte B, par. 3.1. del Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest
Fino ad anno	1,6% - 2 %	2,4% - 3 %	
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	1,2% - 1,6 %	1,8% - 2,4 %	
Oltre 2 anni e fino a 3 anni	0,8% - 1,2 %	1,2% - 1,8%	
Oltre 3 anni e fino a 4 anni	0,4% - 0,8%	0,6% - 1,2 %	
Oltre 4 anni e fino a 5 anni	0% - 0,4 %	0% - 0,6 %	
Superiore a 5 anni	Nessuna commissione	Nessuna commissione	

Con riferimento alle commissioni di rimborso si specifica che, sia in caso di rimborso totale sia in caso di rimborso parziale, vengono applicate, sul valore lordo delle quote disinvestite, le aliquote corrispondenti al periodo di permanenza di ogni singola sottoscrizione sino alla ricezione della domanda di rimborso secondo quanto previsto dal paragrafo VI della successiva sezione C (“Modalità di funzionamento”).

Ala commissione di rimborso si applica la seguente disciplina:

— L'applicazione della commissione di rimborso non è prevista nel caso di sottoscrizione delle quote mediante piani di accumulo (PAC);

in caso di Per l'ipotesi di rimborso parziale, ai fini del calcolo delle commissioni di rimborso, si considerano delle quote verranno rimborsate per prime le quote sottoscritte in epoca più remota con applicazione della relativa aliquota;

INVARIATO - salvo alcune modifiche di wording necessarie per finalità di allineamento rispetto alle disposizioni del Regolamento Unico Fondi Consultinvest (Parte B, par. 3.1.)

~~— ai fini del calcolo della commissione di rimborso sui certificati nominativi dovrà essere indicata la data di regolamento della sottoscrizione; analoghi riferimenti verranno tenuti a cura della Società di Gestione.~~ ~~— la commissione di rimborso diminuirà progressivamente, su base giornaliera, fino ad annullarsi decorso il periodo di 3 anni per la classe R o di 5 anni per la classe E.~~	
~~3.2.2 Commissioni di sottoscrizione in caso di adesione ai piani di accumulazione~~ Nel caso di sottoscrizione di quote di classe R ed E del Fondo mediante adesione ai piani di accumulazione (PAC), sono applicate le sole commissioni di sottoscrizione nella misura del 3% sull'importo complessivo dei versamenti programmati nel piano, prelevate con ripartizione lineare all'atto della sottoscrizione iniziale e su ogni versamento unitario successivo previsto dal piano. ~~La sottoscrizione di quote di classe I non è prevista tramite PAC.~~ Nel caso di sottoscrizione di quote di classe W e della Classe Pic6 del Fondo ~~Pen- saei Oggi~~ <u>Consultinvest Plus</u>, mediante adesione al piano di sottoscrizione libero "Investi come Sei" (PIC6), non sono previste commissioni di sottoscrizione e di rimborso.	INVARIATO – salvo alcune modifiche di wording necessarie per finalità di allineamento rispetto alle disposizioni del Regolamento Unico Fondi Consultinvest (Parte B, par. 3.1.)

~~3.2.3 Commissioni in caso di passaggio tra fondi~~ ~~Le operazioni di passaggio tra fondi sono consentite esclusivamente nell'ambito della medesima classe di quote e nell'ambito del medesimo regime commissionale.~~ ~~A) Regime front load – Beneficio di scambio~~ ~~Il sottoscrittore che ha scelto il regime commissionale front load e, avendo richiesto il rimborso totale o parziale delle quote di altro Fondo gestito dalla Società di gestione di cui al presente Regolamento, sottoscrive contemporaneamente quote dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento, in unica soluzione, beneficerà del seguente trattamento:~~ ~~— nel caso di sottoscrizione effettuata con somme rivenienti dal disinvestimento da altro Fondo con regime commissionale identico o più elevato: azzeramento della commissione;~~ ~~— nel caso di sottoscrizione effettuata con somme rivenienti dal disinvestimento dal Fondo Zenit Multi Asset Breve Termine: applicazione della commissione del Fondo di destinazione.~~ ~~B) Regime back load – Beneficio di scambio~~ ~~Il sottoscrittore che ha scelto il regime commissionale back load e, avendo richiesto il rimborso totale o parziale delle quote di altro Fondo gestito dalla Società di gestione di cui al presente Regolamento, sottoscrive contemporaneamente quote dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento, in unica soluzione, beneficerà del seguente trattamento:~~ ~~prosecuzione, ai fini del periodo di permanenza (c.d. tunnel) nel Fondo, anche del periodo di permanenza nel Fondo di provenienza. A tal fine il periodo di permanenza avrà decorrenza dalla sottoscrizione nel Fondo di provenienza.~~	ELIMINATO
---	------------------

3.2.4 La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore: a) un diritto fisso pari a ~~105~~ Euro ~~per le classi R ed E e a 2 Euro per la classe W~~ per ogni versamento, ~~sia in unica soluzione, sia per adesione ad un Piano di Accumulo (PAC) o operazione di rimborso, con esclusione dei versamenti successivi sui Piani di Accumulo, delle operazioni di passaggio tra fondi programmate e di rimborsi programmati iniziale e/o successivo;~~ ~~b) un diritto fisso pari a 10 Euro per ogni operazione di rimborso, anche programmato, oltre alle imposte, bolli e altre tasse eventualmente dovute;~~ ~~e)b)~~ un diritto fisso pari a ~~35~~ Euro per ogni operazione di passaggio tra fondi; ~~d) un diritto fisso, per i piani di accumulo per ogni versamento iniziale e per ogni versamento unitario successivo, pari a 2 Euro per la classe R e pari a 1 Euro per le classi E e W;~~ ~~e)c)~~ con riferimento ai Piani di Accumulo (PAC), un diritto fisso di ~~3-5~~ euro per ogni addebito SDD (Sepa Direct Debit) finanziario risultato insoluto ~~f) un diritto fisso pari a 50 Euro per il rimborso di spese di emissione, conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati, oltre alle eventuali spese postali ed assicurative sostenute per l'invio dei certificati su espressa richiesta del sottoscrittore;~~ ~~d)~~ il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi, di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza sostenuti dalla SGR nell'ambito del rapporto con il partecipante; ~~g)c)~~ ~~le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, ovvero correlate all'utilizzo del mezzo di versamento del corrispettivo~~ ~~h) gli oneri, le imposte e le tasse eventualmente dovute ai sensi di legge ovvero correlate all'utilizzo del mezzo di versamento del corrispettivo, ivi comprese le spese effettivamente addebitate dalle società convenzionate per le operazioni di effettuate a mezzo carta di credito e le spese addebitate dagli Istituti bancari per le operazioni effettuate mediante SDD (Sepa Direct Debit) finanziario.~~ La SGR non procede al prelievo dei diritti fissi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) per i sottoscrittori della classe Pic6 del fondo ~~Consultinvest PlusPensa~~ ~~Oggi.~~	MODIFICATO – è prevista una semplificazione dei diritti fissi in caso di versamento e di rimborso, prevedendo: (i) un unico diritto fisso di Euro 10 (invece che 5 euro) per ogni versamento e per l'adesione ad un PAC (invece che 2 euro per la classe R e 1 euro per le classi E e W); (ii) un ditto fisso di 3 euro (invece che 5 euro) per ogni operazione di passaggio tra fondi; (iii) con riferimento ai Piani di Accumulo (PAC) un diritto fisso di 5 euro (invece che 3 euro) per ogni addebito SDD. (iv) eliminazione del contributo di Euro 50 per il rimborso di spese di emissione, conversione, frazionamento o raggruppamenti di certificati ed eventuali spese postali e assicurative sostenute per l'invio dei certificati su richiesta Le suddette modifiche sono volte ad applicare ai Fondi Ex Zenit le stesse disposizioni previste dal Regolamento Unico Fondi Consultinvest (Parte B, par. 3.1.)
--	--

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 56 della sezione I.2 della Parte C “Modalità di sottoscrizione” in luogo dei diritti fissi indicati alle lettere a), e b), e), d) che precedono vengono applicati e trattenuti dal “nominee” diritti fissi pari alle seguenti misure massime: (i) euro 10 per ogni operazione di versamento sia in unica soluzione, sia per adesione ad un Piano di accumulo o per operazioni di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra fondi, di cui alla precedente lettera b); (ii) euro 2 per ogni versamento successivo nell’ambito dei Piani di Accumulo (PAC) e per ogni corresponsione dei proventi di cui alla sezione 2 della presente parte.

9. Per tutti i Fondi, indipendentemente dalla Classe di quote, in caso di utilizzo della procedura SDD al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza

10. Per tutti i Fondi, indipendentemente dalla Classe di quote, è previsto un costo in favore del Depositario per l’emissione e l’estinzione del certificato nominativo, nonché per il frazionamento o raggruppamento dei certificati

11. Le imposte eventualmente dovute sulla base della normativa tempo per tempo vigente sui proventi maturati in virtù della partecipazione al fondo.

12. Le voci per le quali non è stata prevista una spesa forfettaria avranno un costo limitato alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

~~3.2.5 Sono inoltre a carico del partecipante le spese relative al trasferimento delle somme connesse all’utilizzo della procedura di autorizzazione permanente di addebito (SDD) o altre modalità per i versamenti rateali effettuati nell’ambito dei Piani di Accumulo (PAC) e mediante adesione ai Piani di sottoscrizione liberi “Investi come sei”;~~

~~3.2.6~~ I soggetti ~~incaricati del collocamento~~ collocatori non possono porre a carico dei ~~clienti partecipanti~~ oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento

4. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DI QUOTE 4.1 Sottoscrizione delle quote 1. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, Partecipazione al fondo, della Parte C), "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento, alla partecipazione al fondo si applica la seguente disciplina. ~~2. La partecipazione ai Fondi, sotto forma di investimenti da chiunque effettuati ed imputati direttamente al minore, è consentita anche ai minori di anni 18. In tal caso il contratto è validamente stipulato dal sottoscrittore a favore del minore (partecipante al fondo).~~ 3. In caso di sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo ed altre forme di Piano (Piani di Accumulo (PAC) e Piani di sottoscrizione liberi "Investi come Sei" (PIC6), il partecipante ad un Piano può indicare un beneficiario che, a seguito di accettazione, potrà acquisire la titolarità delle quote sottoscritte sino a quella data dal partecipante medesimo (Servizio "Oggi per Domani"). Il partecipante dovrà indicare la data a partire dalla quale potrà essere espressa l'accettazione, che dovrà risultare successiva alla durata del Piano, fermo restando che, in caso di beneficiario minorenne, l'accettazione potrà essere espressa solo al compimento della maggiore età Fino all'esercizio della facoltà di accettazione, il partecipante conserva il diritto di revocare il beneficio in qualsiasi momento. In caso di attivazione del Servizio "Oggi per domani" il sottoscrittore che abbia completato i versamenti previsti per il Piano prescelto, in caso di Pac, non potrà effettuare ulteriori versamenti. 4. "Oggi per Domani" può essere attivato presso i collocatori aderenti, presso la sede della SGR o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Le quote sottoscritte nell'ambito di "Oggi per Domani" sono immesse nel certificato cumulativo di cui all'articolo 2 della successiva Parte C), "Quote e certificati di partecipazione".	PARZIALMENTE MODIFICATO, prevedendo l'eliminazione della possibilità di sottoscrizione da parte di minori di 18 anni. Le disposizioni in oggetto saranno incluse nella Parte C, par. I.3., punto 4 de Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest.
---	--

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

1. Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 ~~del codice civile c.c.~~ – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 7.00-0, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.

6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero

MODIFICATO: per finalità di allineamento rispetto al Regolamento Unico Fondi Consultinvest sono previste, in particolare, le seguenti modifiche:

- modifiche meramente espositive relative alle modalità di sottoscrizione delle diverse classi di quote;
- la sottoscrizione delle quote di Classe W e PIC6 solamente da parte dei partecipanti ai Fondi che prevedono tali Classi alla data del 1° dicembre;
- la sottoscrizione di quote di Classe E e W è soggetta ai limiti annuali e complessivi previsti per i PIR dalla legge (40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi). Gli importi eccedenti tali limiti vengono automaticamente destinati a quote di altre classi (C o AR), secondo la normativa vigente.
- eliminazione della possibilità di sottoscrivere in modalità *execution only*, salvo versamenti successivi in unica soluzione e/o in prosecuzione di piani di accumulo e di piani di investimento liberi, per gli investitori che al 1° dicembre 2025 risultano sottoscrittori delle classi di quote per le quali è prevista tale modalità di sottoscrizione;
- modifica delle modalità e delle condizioni di sottoscrizione mediante piani di accumulo, con precisazione che i piani di accumulo in essere al 1° dicembre 2025 proseguiranno senza variazioni anche dopo tale data. In particolare, il Piano di accumulo prevede versamenti periodici, di uguale importo, il cui numero può a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 versamenti ed un massimo di 180 versamenti. L'importo minimo unitario di ciascun versamento sarà almeno pari o superiore a 100,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione
- modifica delle modalità e delle condizioni relative agli switch, introducendo anche la possibilità di passaggio tra classi di quote (nello specifico, con riferimento alle Classi IZ e R del Fondo Zenit Megatrend saranno consentite esclusivamente operazioni di passaggio tra Fondi diversi nell'ambito delle Classi IZ, R, E e W dei Fondi Zenit Pianeta Italia – incorporato in Consultinvest Risparmio Italia e Zenit Obbligazionario – che assumerà la denominazione di Consultinvest Risparmio Italia Bond);

tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 56 della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote”), provvede a comunicare, su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici al sottoscrittore la conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ~~dal Depositario~~ ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d’iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d’iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

~~In relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione (dal 01/01/2016), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.~~

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote di classe (...) E e R dei Fondi avviene mediante:

- versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione ~~sia nel caso di prima sottoscrizione, sia nel caso di sottoscrizioni successive, è pari ad Euro 1.000,00 . per le quote di Classe R ed E; per le quote di quote di Classe I, W, Pic 6 nel caso di prima sottoscrizione l'importo è pari a 100 euro e a 10 euro per le sottoscrizioni successive è pari a Euro 1.000,00 sia per i versamenti iniziali che per i versamenti successivi;~~
- partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione 1.3 (...);
- adesione ad operazioni di passaggio tra ~~F~~fondi / Classi di cui alla, disei-
plinate nella successiva sezione 1.4;

La sottoscrizione delle quote di Classe I, W e PIC6 dei Fondi nel caso di prima sottoscrizione l'importo è pari a 100 euro e a 10 euro per le sottoscrizioni successive.

(...)

La sottoscrizione delle quote di Classe W e PIC6 dei Fondi può essere disposta dai soli partecipanti ai Fondi (che prevedono tali classi) presenti alla data del 1° dicembre 2025 mediante:

- prosecuzione dei piani di accumulazione, in corso a tale data, di cui alla successiva sezione I.3
- adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, di cui alla successiva sezione I.4., effettuate mediante rimborso delle quote detenute alla data del 1 dicembre 2025, a valere sulla medesima classe di provenienza e con regime commissionale originariamente prescelto dal partecipante.

(....)

Potranno essere accettati versamenti di importo inferiore solo nel caso di sottoscrizioni effettuate utilizzando somme rinvenienti dal contestuale rimborso totale di quote degli altri Fondi/Classi gestiti dalla SGR.

A fronte della medesima domanda di sottoscrizione, il partecipante ha la facoltà di effettuare versamenti successivi dell'importo minimo di Euro 1.000,00.

Tale facoltà è altresì prevista nel caso in cui siano intervenute modifiche del regolamento, purché le medesime non comportino per il sottoscrittore un aggravio delle modalità, delle condizioni ovvero degli oneri relativi alla sottoscrizione o comunque non incidano sulla caratterizzazione del Fondo/Classe.

La sottoscrizione di quote di Classe PIR, PIR-E, E e W da parte di ciascun sottoscrittore può avvenire, in ciascun anno solare, nel limite stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022) di Euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 200.000. I suddetti limiti sono automaticamente aggiornati in caso di variazioni apportate agli stessi da successivi provvedimenti che modifichino la normativa di riferimento per i piani di risparmio a lungo termine (PIR). In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà automaticamente destinata alla sottoscrizione, rispettivamente, delle quote di Classe C e AR (la sottoscrizione di quote di Classe PIR in eccedenza dei limiti di cui sopra verrà automaticamente destinata alla sottoscrizione di quote di Classe C, mentre la sottoscrizione di quote di Classe PIR-E in eccedenza dei limiti di cui sopra verrà automaticamente destinata alla sottoscrizione di quote di Classe AR) e delle quote R ed IZ ((la sottoscrizione di quote di Classe PIR in eccedenza dei limiti di cui sopra verrà automaticamente destinata alla sottoscrizione di quote di Classe C, mentre la sottoscrizione di quote di Classe PIR-E in eccedenza dei limiti di cui sopra verrà automaticamente destinata alla sottoscrizione di quote di Classe AR).

(...)

2. La sottoscrizione può essere effettuata:

- a) direttamente presso la SGR;
- b) per il tramite dei soggetti ~~incaricati del collocamento~~;
- c) mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7 ;
- ~~d) mediante conferimento di mandato con rappresentanza a soggetti collocatori operanti in qualità di “ente mandatario”~~
- d) secondo la modalità “nominee con integrazione verticale del collocamento” ai sensi del successivo punto ~~56~~ per i collocatori che vi aderiscano
- e) in modalità execution only, solo per gli investitori retail che al 1 dicembre 2025 risultino sottoscrittori delle quote di classe IZ, W e PIC6 e limitatamente a quote della stessa classe di quelle già sottoscritte.-

3. La sottoscrizione ~~delle~~ quote di partecipazione si realizza tramite la compilazione e ~~la~~ sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR - ~~da inoltrare indirizzato~~ alla stessa ~~anche per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento~~ - contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore ~~e~~, degli eventuali co-intestatari del Fondo che si intende sottoscrivere, della Classe e, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.

~~1. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:~~

- ~~— assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della Società di Gestione — rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;~~
- ~~— bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;~~
- ~~— autorizzazione permanente di addebito (SDD) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei contestatari, in caso di adesione ad un Piano di Accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.~~

~~Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.~~

La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. lgs. 58/98.

Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del collocamento.

Dopo la prima sottoscrizione, le operazioni di sottoscrizione di quote sia di Fondi già sottoscritti sia di altri Fondi gestiti dalla Società di Gestione anche successivamente istituiti e rientranti nell'ambito del presente regolamento e le operazioni di trasferimento da un Fondo all'altro non danno luogo alla conclusione di un nuovo contratto; esse pertanto possono essere effettuate sia mediante l'apposito modulo di sottoscrizione istituito dalla società sia mediante altro documento anche redatto in forma libera idoneo ad attestare la manifestazione di volontà del sottoscrittore e alle stesse non si applica il diritto di recesso di cui alla sezione I.1, punto 6 delle Previsioni generali.

La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente regolamento.

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto incaricato del collocamento (“ente mandatario”), redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

In tal caso il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:

- assegno bancario, non trasferibile, emesso dal mandante all'ordine dell'ente mandatario;
- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso a favore del mandante e da questi girato per l'incasso a favore dell'ente mandatario;
- addebito su conto corrente intrattenuto presso l'ente mandatario a favore del medesimo;
- bonifico bancario disposto dal mandante a favore dell'ente mandatario.

Per i versamenti unitari successivi previsti nell’ambito dei Piani di Accumulo di cui alla successiva sezione 1.3 sono utilizzabili i mezzi di pagamento dianzi indicati, nonché l’autorizzazione permanente di addebito su un c/c bancario intrattenuto dal sottoscrittore (SDD), da effettuare a favore dell’ente mandatario.

Nel caso di riscontro di mancato buon fine del mezzo di pagamento, l’ente mandatario può richiedere alla SGR il rimborso delle quote e rivalersi sul ricavato salvo il diritto del medesimo alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

L’ente mandatario provvede, in nome e per conto del mandante, a inoltrare la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo prescelto ed espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alle richieste di conversione e/o rimborso.

L’ente mandatario trasmette alla SGR entro e non oltre le ore 13 del giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal mandante medesimo la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, si terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi

di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel mandato.

Congiuntamente all’invio della domanda di sottoscrizione, l’ente mandatario provvederà a trasferire in favore della SGR sul conto rubricato al Fondo prescelto dal sottoscrittore, acceso presso il Depositario, l’importo lordo versato, con la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – l’ente mandatario circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopraindicati.

Il conferimento del mandato non comporta oneri aggiuntivi. Il sottoscrittore può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito all’ente mandatario.

L’ente mandatario può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. “nominee con integrazione verticale del collocamento”. In tal caso, il “nominee” agisce in qualità di collocatore primario degli OICR, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:

- a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote degli OICR in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI Rimborsi e le operazioni di passaggio tra OICR di cui alla successiva sezione I.4. Operazioni di passaggio tra Fondi;
- b) al collocatore secondario (o “ente mandatario”) di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
 - i) l’inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.4. e VI.;
 - ii) la gestione e l’incasso dei mezzi di pagamento ~~indicati di cui~~ al ~~precedente successivo~~ punto 64 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi. I mezzi di pagamento sono intestati dal

sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

- i. incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- ii. inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

~~Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3.2, Regime delle spese) sul conto tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.~~

~~Immediatamente dopo l'accredito sul conto tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario — su istruzione del Depositario — addebita per pari importo il conto tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario.~~

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine di Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente regolamento;

- bonifico bancario, a favore del conto Consultinvest Asset Management S.p.A. SGR – Fondo prescelto, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- autorizzazione permanente di addebito (SDD) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari e da questi indicato in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al ~~presente~~precedente punto 5, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- Assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore all'ordine dell'ente mandatario;
- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
- autorizzazione permanente di addebito (SDD) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario.

Gli assegni, i bonifici e ~~gli~~i SDD saranno accettati salvo buon fine.

7. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza ("execution only") nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo~~i~~ di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione ~~sono~~è esclusivamente il bonifico bancario, ~~e l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente.~~ Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo, di cui alla sezione II-2 "Quote e certificati di partecipazione", ~~depositato presso il Depositario del presente Regolamento.~~

~~La SGR non accetta domande di sottoscrizione di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni effettuate da investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.~~

~~Non è consentita la variazione della modalità di sottoscrizione da versamento in unica soluzione a Piano di Accumulo.~~

~~La SGR o i soggetti incaricati del collocamento hanno il diritto di respingere la domanda di sottoscrizione ove essa sia incompleta, alterata o in ogni modo non conforme a quanto previsto dal Regolamento e dalle leggi in vigore, nonché non sia corredata da copia del documento di identità in corso di validità dei partecipanti.~~

8. Le operazioni di emissione e ~~di~~ rimborso delle quote di ciascuna Classe avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

9. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione;

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo (PAC)

1. (..)

La sottoscrizione delle quote di classe “R”, “E” e “W” ~~può avvenire anche mediante adesione ai~~ Piani di accumulo (PAC), che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel Fondo, ~~a condizione che le quote sottoscritte siano immesse nel certificato cumulativo.~~

Per i sottoscrittori delle quote di Classe “R”, “E” e “W” mediante adesione a Piani di accumulo presenti alla data del 1° dicembre 2025, la prosecuzione dei Piani in corso a tale data proseguirà secondo l’originaria impostazione del Piano: l’importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di Euro 50 mensili o equivalente su altra periodicità (Euro 150 per i versamenti trimestrali o Euro 300 per i versamenti semestrali) al lordo degli oneri di sottoscrizione.

2. L’adesione ~~ad un~~ Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale devono essere indicati di Accumulo (PAC) deve essere richiesta con il modulo di sottoscrizione, nel quale sono indicati, oltre a quanto previsto al precedente art. 1.2:

- a) il valore complessivo dell’investimento (~~costituito dall’importo del primo versamento e dall’importo risultante dal numero dei versamenti periodici prescelti, de~~nominato finito anche “valore nominale del Piano”);
- b) il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- c) l’importo unitario e la frequenza dei versamenti;
- d) l’importo, da corrispondere a seconda della Classe prescelta ad un versamento unitario oppure a n. 6 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione in occasione del primo versamento.

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici, di uguale importo, il cui numero può a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 versamenti ed un massimo di 180 versamenti

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è almeno pari o superiore a 100,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. L'importo del primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, deve essere pari:

- (...)
 - ad almeno 1 versamento unitario prescelto dal sottoscrittore, in caso di attuazione del Piano a valere per la sottoscrizione di quote delle classi (...) R, E e W;

I versamenti successivi, da effettuarsi con cadenza di norma mensile, dovranno essere almeno pari all'importo minimo unitario, pari ad Euro 100,00, o superiore, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto. Tali ulteriori versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano.

La durata minima di un Piano di Accumulo (PAC) è di 3 anni con periodicità minima aggiuntiva di 1 anno e non frazioni. La frequenza dei versamenti è mensile, trimestrale o semestrale. Il numero dei versamenti può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 36 versamenti ed un massimo di 360 versamenti mensili ovvero periodi corrispondenti in caso di frequenza trimestrale o semestrale. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di Euro 50 mensili o equivalente su altra periodicità (Euro 150 per i versamenti trimestrali o Euro 300 per i versamenti semestrali), al lordo degli oneri di sottoscrizione.

5. Per il primo versamento previsto dal Piano di Accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento indicati nella sezione 1.2, come previsti nel punto 4 della sezione I.2. E altresì ammessa l'autorizzazione. Per i versamenti successivi al primo il sottoscrittore deve avvalersi come mezzo di pagamento dell'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (modulo SDD) su conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo, bonifico permanente.

Il sottoscrittore che abbia portato a termine il Piano di Accumulo (PAC), ha facoltà di proseguire i versamenti. A tali versamenti vengono applicate le spese previste nel Regolamento.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere in qualsiasi momento i versamenti del Piano di accumulo senza che comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. Dopo tre rate consecutive insolute, la SGR procederà alla sospensione degli addebiti SDD, ferma restando la facoltà da parte del sottoscrittore di

~~riprendere successivamente tale modalità di versamento previa comunicazione scritta alla SGR stessa.~~

In caso di rimborso totale degli importi versati nell'ambito del Piano di accumulo, in assenza del raggiungimento del valore complessivo dell'investimento (denominato anche "valore del Piano") originariamente prescelto, qualora il partecipante non provveda a riprendere i versamenti previsti dal Piano di accumulo nei successivi tre mesi dalla disposizione di rimborso, la Società di Gestione considererà estinto il piano di accumulo.

~~Il sottoscrittore è libero di effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati di ammontare minimo pari alla rata in essere o multipli della stessa e in tal caso la durata convenzionale del piano risulterà corrispondentemente abbreviata.~~

~~L'adesione ad un Piano di Accumulo (PAC) può essere richiesta anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.~~

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente ~~comma~~ punto 2, il sottoscrittore può ~~modificare~~ variare il Piano ~~di Accumulo (PAC)~~ in qualunque momento mediante la variazione:

- a) della durata residua del Piano;
- b) dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- c) della frequenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazion~~e~~i del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto comma 2 del la sezione paragrafo ~~I~~ 4.2 – Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione

La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano ed il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

Sottoscrizione delle quote mediante Piani di sottoscrizione liberi "Investi come Sei" (PIC6) - (solo per i partecipanti ai fondi che risultino sottoscrittori della classe PIC6 al 1 dicembre 2025)

9. I Piano di sottoscrizione liberi "investi come sei (PIC6) consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo con cadenza libera, a discrezione del sottoscrittore.

Per i sottoscrittori delle quote di Classe “Pic6” mediante adesione a Piani di sottoscrizione liberi Investi come sei, la prosecuzione dei Piani in corso alla data del 1 dicembre 2025 proseguirà secondo l’originaria impostazione del Piano, senza predeterminare il valore nominale del piano, il numero dei versamenti e/o la durata del Piano, l’importo unitario e la frequenza dei versamenti.

Le quote di classe Pic6 sottoscritte mediante PIC6 sono immesse nel certificato cumulativo.

~~La sottoscrizione delle quote di classe Pic6, descritta alla Parte B, Sezione 1.2, Caratteristiche delle classi di quote e condizioni per l’accesso, avviene esclusivamente mediante adesione ai Piani di sottoscrizione liberi “Piano Investi come Sei” (PIC6). I PIC6 consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel Fondo con cadenza libera, a discrezione del sottoscrittore, senza predeterminare il valore nominale del piano, il numero dei versamenti e/o la durata del Piano, l’importo unitario e la frequenza dei versamenti. Le quote di classe Pic6 sottoscritte mediante PIC6 sono immesse nel certificato cumulativo.~~

~~La sottoscrizione delle quote di classe Pic6 mediante adesione ad un Piano di sottoscrizione libero PIC6 deve essere richiesta con il modulo di sottoscrizione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza di cui alla Sezione 1.2, comma 7, della presente Parte C, presso il sito internet dei collocatori che abbiano ricevuto incarico da parte della SGR.~~

Per i versamenti il sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti in caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza; l’importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari ad euro 100 e l’importo delle sottoscrizioni successive è pari a 10 euro o multipli.

~~La SGR indica sul proprio sito e con aggiornamento del Regolamento di gestione i Fondi per i quali il sottoscrittore può procedere alla sottoscrizione di quote della classe Pic6 mediante Piano di sottoscrizione libero (PIC6).~~

La SGR prevede di riconoscere agevolazioni commissionali in funzione del periodo di permanenza nel fondo e della consistenza dei versamenti effettuati.

La lettera di conferma dell’avvenuto investimento è inviata, solo in formato elettronico, in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.

Servizio “Oggi per domani” (solo per i partecipanti ai fondi che risultino sottoscrittori delle class di Quote R, E, W e PIC6 al 1 dicembre 2025)

10. In caso di sottoscrizione delle Classi di Quote R, E , W e PIC6 mediante Piani di accumulo ed altre forme di Piano (Piani di Accumulo (PAC) e Piani di sottoscrizione liberi “Investi come Sei” (PIC6), il partecipante ad un Piano può indicare un

beneficiario che, a seguito di accettazione, potrà acquisire la titolarità delle quote sottoscritte sino a quella data dal partecipante medesimo (Servizio “Oggi per Domani”). Il partecipante dovrà indicare la data a partire dalla quale potrà essere espressa l’accettazione, che dovrà risultare successiva alla durata del Piano, fermo restando che, in caso di beneficiario minorenne, l’accettazione potrà essere espressa solo al compimento della maggiore età.

Fino all’esercizio della facoltà di accettazione, il partecipante conserva il diritto di revocare il beneficio in qualsiasi momento. In caso di attivazione del Servizio “Oggi per domani” il sottoscrittore che abbia completato i versamenti previsti per il Piano prescelto, in caso di PAC, non potrà effettuare ulteriori versamenti.

“Oggi per Domani” può essere attivato presso i collocatori aderenti, presso la sede della SGR o mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Le quote sottoscritte nell’ambito di “Oggi per Domani” sono immesse nel certificato cumulativo di cui all’articolo 2 della successiva Parte C), “Quote e certificati di partecipazione”.

1.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote ~~di un~~del Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi ~~gestiti dalla~~ della-SGR. ~~Per le operazioni tra Fondi che prevedono classi di quote, le quote sottoscritte nel Fondo di destinazione apparterranno alla stessa classe di quelle già possedute nel Fondo di cui è stato chiesto il rimborso.~~

Fermo restando che le operazioni di passaggio tra Fondi o tra Classi sono possibili previo pagamento delle commissioni previste dalla Classe di competenza, si specifica che (a) le operazioni di passaggio sono ammesse tra Fondi diversi della medesima Classe (b) sono ammesse anche operazioni di passaggio tra Classi diverse del medesimo Fondo, purché il partecipante soddisfi le condizioni di accesso previste per la Classe di destinazione (...) (c) sono ammesse anche operazioni di passaggio tra Fondi tra la Classe C e le Classi H e/o R, dei fondi che prevedano tali classi di quote e, viceversa, tra le Classi H e/o R e la Classe C.

(...)

In caso di passaggio tra fondi con sottoscrizione delle classi PIR, E e W dei Fondi Consultinvest Risparmio Italia e Consultinvest Risparmio Italia Bond, valgono le limitazioni e le condizioni di accesso previste dai Piani di risparmio a lungo termine (PIR).

L'operazione di passaggio tra fondi non è prevista per le quote di Classe PIC6 in assenza di classe corrispondente.

2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori. ~~Nel caso di conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto collocatore operante in qualità di ente mandatario, l'operazione di passaggio tra fondi deve essere richiesta direttamente a quest'ultimo. I soggetti collocatori che~~ provvedono a trasmettere le richieste ~~alla SGR~~ entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno ~~successivo a quello~~ di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 7.00 ;
- il giorno della sottoscrizione del ~~F~~fondo/Classe prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il ~~quarto~~ giorno successivo a quello di determinazione del rimborso
- per l'operatività di cui al punto ~~6-5~~ della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante è il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento, che deve avvenire entro il quarto giorno a quello di determinazione del rimborso.

7

La SGR dispone che la liquidità derivante dal rimborso delle quote, al netto degli eventuali oneri fiscali, diritti e spese, venga addebitata dal conto corrente del ~~F~~fondo/Classe di provenienza e contestualmente accreditata al conto corrente del ~~F~~fondo/Classe di destinazione nel giorno di regolamento, ~~con valuta pari al secondo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento dell'operazione.~~

Dell'avvenuta operazione la SGR (ovvero il "nominee" nel caso di sottoscrizione con le modalità di cui al punto ~~56~~ della sezione I.2 "~~m~~Modalità di sottoscrizione delle quote") invia al sottoscrittore la conferma della stessa.

Le operazioni di trasferimento di quote da un Fondo ad un altro gestito dalla stessa Società di Gestione possono avvenire, senza rendersi necessaria la stipula

<u>di un nuovo contratto, qualora il partecipante abbia ricevuto il regolamento dei Fondi gestiti dalla SGR.</u>	
<i><u>1.5 Operazioni di passaggio programmato tra Fondi (switch)</u></i> <u>I sottoscrittori che abbiano sottoscritto le Classi R, E, IZ e W entro il 1° dicembre 2025 possono effettuare degli switch programmati, fermo restando che tali sottoscrittori non potranno modificare la frequenza di switch programmato</u> ~~È facoltà del partecipante che abbia~~<u>Lo Switch programmato può essere</u> disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo ~~impartire, salvo nel caso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 6 della sezione 1.2 "modalità di sottoscrizione delle quote", nel rispetto delle disposizioni in materia di passaggio tra Fondi di cui al precedente art. 1.4 operazioni di passaggio programmato con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale.~~ Tale facoltà consente al partecipante di impartire istruzioni per un passaggio programmato delle quote di propria pertinenza, prefissando contestualmente i Fondi di provenienza e di destinazione, il numero delle quote o il corrispondente importo. Le istruzioni per il passaggio programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente: in quest'ultimo caso, oltre a quanto specificato nel punto precedente, le istruzioni devono pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione di passaggio e devono contenere le complete generalità del sottoscrittore. In particolare, la SGR non accetta domande di passaggio programmato di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni di investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. Il passaggio programmato viene eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato il giorno prestabilito dal partecipante per il passaggio ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato tale valore. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende revocata. Le istruzioni per il passaggio programmato si intendono valide fino alla revoca del partecipante da far pervenire alla SGR entro il quindicesimo giorno antecedente alla data prestabilita per l'esecuzione dell'operazione. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere alla singola operazione senza che ciò comporti decadenza dal piano di passaggio programmato.	MODIFICATO: si prevede l'operazione di passaggio programmato tra fondi esclusivamente per i sottoscrittori delle Classi R, E, IZ e W entro il 1° dicembre 2025, fermo restando che non sarà ammessa la modifica circa la frequenza di switch programmato.

In ogni caso, la revoca del passaggio programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori passaggi in aggiunta a quelli programmati. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il sottoscrittore ha la facoltà di dare le disposizioni relative ai passaggi programmati avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza. Non si accettano operazioni di passaggio programmato tra due o più Piani di Accumulo. Le operazioni di passaggio tra fondi sono ammesse esclusivamente nell'ambito dell'originaria classe di sottoscrizione. 1.	
<i><u>II Quote e certificati di partecipazione</u></i> <u>1.</u> I certificati ~~nominativi~~ possono essere emessi <u>solo in forma nominativa</u> per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. ~~I certificati fisici al portatore sono stati emessi fino al 31 dicembre 2015.~~ Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; ~~in~~ In tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto <u>56</u>, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario. <u>2.</u> Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. <u>3.</u> Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, <u>il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un in mancanza di una esplicita richiesta da parte del Partecipante le quote vengono immesse in</u> un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti ~~ed eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. L'immissione di quote nel certificato cumulativo potrà essere effettuata a condizione che sia in ogni caso garantita la possibilità per il Partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo.~~ E' facoltà del <u>D</u>epositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo,	INVARIATO, sono apportate modifiche non sostanziali per finalità di allineamento rispetto al Regolamento Unico del Fondo Consultinvest.

anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante ~~che lo ri-~~ ~~tenga utile~~ può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumu- lativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo con- tratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fi- scali previsti dalle norme vigenti. <u>4.</u> A richiesta degli aventi diritto, è ammessa <u>la conversione di certificati da al por-</u> <u>tatore a nominativi, nonché</u> il <u>loro</u> frazionamento o ~~il~~ raggruppamento ~~dei certi-~~ ~~ficati.~~ <u>5.</u> In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente di- ritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 <u>(trenta)</u> giorni dal giorno di riferi- mento.	
<u>~~III~~3</u> <i>Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti</i> <u>1.</u> L'Organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adegua- tezza. <u>2.</u> Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del <u>D</u>epositarario. <u>3.</u> La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività dei ~~i~~ Fondi ~~e~~.	INVARIATO
<u>~~IV~~</u> <u>4</u> Spese a carico della SGR <u>1.</u> Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specifica<u>tamente</u> indicate a carico del <u>F</u>ondo o dei partecipanti.	INVARIATO

5V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota di ciascuna Classe viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente in caso di avvio del fono limitatamente ai primi 150 (quindici) giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato ad Euro -5,00 euro. In caso di istituzione di una nuova classe di un fondo esistente, il valore di emissione della nuova classe è pari a 5 euro.

2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati ~~e~~ il patrimonio del ~~F~~fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata ~~al sottoscrittore~~ nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'~~a~~ idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate ~~da~~ella SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a ~~cinque~~5 (cinque) giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento ~~nella relazione di rendiconto di~~ gestione del

INVARIATO: salvo modifiche non sostanziali di wording di allineamento al Regolamento Unico Consultinvest.

fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% ~~per cento~~ del valore corretto (“soglia di ~~irilevanza~~ dell’errore”) la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente ~~r~~Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota. ~~La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna classe dei Fondi garantisce a tutte le classi la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo degli oneri gravanti sulla classe (e della connessa rettifica fiscale).~~	
<u>VI.6. Rimborso delle quote</u> <u>~~VI.16.1~~ Previsioni generali</u> <u>1.</u> I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4, il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. <u>~~I sottoscrittori di quote di Classe (...) E e W che (i) richiedono il rimborso totale o parziale delle quote possedute o (ii) richiedono lo switch in quote di un fondo diverso dal Fondo Consultinvest Risparmio Italia e/o dal Fondo Consultinvest Risparmio Italia Bond, prima della scadenza del quinto anno successivo alla data di sottoscrizione delle quote di cui si chiede il rimborso o lo switch, perdono i benefici fiscali connessi all’investimento in tali quote previsti dalla Legge di Stabilità 2017 (come richiamata dal DL n. 124/2019).~~</u> <u>2.</u> La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR <u>e preferibilmente a mezzo raccomandata A.R.</u> direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. <u>~~Nel caso di conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto collocatore operante in qualità di ente mandatario, la richiesta di rimborso deve essere inoltrata direttamente a quest’ultimo.~~</u> <u>~~L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentita esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario~~</u>	MODIFICATO: adeguamento alle disposizioni previste nel Regolamento Unico Consultinvest. In particolare: - il rimborso o lo switch di quote Classe E e W prima di 5 anni dalla sottoscrizione comporta la perdita di benefici fiscali previsti dalla Legge di Stabilità 2017; - modifiche alle modalità di rimborso e di rimborso programmato al fine di adeguamento al Regolamento Unico Consultinvest, fermo restando che i sottoscrittori che abbiano sottoscritto le Classi E, IZ, W, R e PIC6 dei Fondi che prevedono tali classi di quote entro il 1° dicembre 2025 hanno facoltà di prevedere una modalità di rimborso, oltre che mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corrispondenza dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

~~La domanda di rimborso va corredata da copia del documento di identità in corso di validità dei partecipanti; la SGR si riserva di sospendere il rimborso fino all'ottenimento del documento di identità.~~

4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 6 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.

5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 del codice civile e - i collocatori ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute; entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR ed è al netto degli eventuali oneri fiscali, diritti e spese. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 7.00.

7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in questta ipotesi sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare, ⁵

— in caso di somma di richieste contestuali di rimborso ~~e di switch~~ proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al ~~10~~5% del valore complessivo del Fondo e/o a Euro 5.000.000 euro (cinquemilioni) o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono non più di 5 (cinque)~~10~~ giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.

— in tali casi il valore della richiesta verrà regolato i rimborso potrà essere determinato sulla~~in~~ base del valore unitario ~~della~~ quote a relativo al dell'ottavo giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà essere comunque successivo a giorni 15 (quindici) dalla richiesta di rimborso e la successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello ~~della di~~ determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

~~Quanto sopra si applica anche nel caso di richieste singolarmente inferiori ai limiti sopra indicati ma cumulativamente superiori a detti limiti.~~

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

9. La SGR provvede, tramite il Dedepositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. ~~Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 6, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il Depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del Depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del Depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede — sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta — al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.~~

10. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare — in relazione all'andamento dei mercati — richieda smobilizzi che

potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

~~VI.26.2~~ Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo di

- bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente ovvero

- - accredito a favore di società incaricate del collocamento delle quote per l'investimento in prodotti o servizi da queste promossi collocati o distribuiti;

- assegno circolare o bancario non trasferibile emesso all'ordine del richiedente o assegno bancario. Sull'importo rimborsato la SGR trattiene eventuali commissioni, diritti fissi e spese indicati nella precedente Parte B – Caratteristiche del Prodotto all'art. 3.2.

In caso di rimborso delle quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 56 della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote”, il rimborso avviene a mezzo bonifico bancario.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito e secondo le istruzioni indicati nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese ed a suo completo rischio. La SGR non risponderà in caso di eventuali smarrimenti o sottrazioni del mezzo di pagamento che possano intervenire, nel corso della spedizione richiesta dal cliente, a causa dell'intervento di soggetti diversi dalla SGR.

2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, salvo nel caso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5 della sezione I.2. “Modalità di sottoscrizione delle quote”, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori ad Euro 10,00 salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
- l'istituto ed il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno lavorativo antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non sarà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR non oltre il 6° giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.

6. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario ed in attesa del riscontro del buon fine del mezzo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa fino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ~~sino a che sia effettuato tale accertamento~~ ovvero sia decorso il termine previsto

per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto nella precedente sezione 2, comma 5.

Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte

~~A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al partecipante una lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento.~~

7. I sottoscrittori che abbiano sottoscritto le Classi E, IZ, W, R e PIC6 dei Fondi che prevedono tali classi di quote entro il 1° dicembre 2025 hanno facoltà di prevedere una modalità di rimborso, oltre che mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale.

Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario ed in attesa del riscontro del buon fine del mezzo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia effettuato tale accertamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto nella precedente sezione 2, comma 5. Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte. A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al partecipante una lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento.

Inoltre, il sottoscrittore può variare in qualunque momento il numero, l'importo unitario e la cadenza dei rimborsi.

Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino alla revoca del partecipante da far pervenire alla SGR entro il decimo giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso

~~Il Partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo può chiedere alla SGR un rimborso programmato di quote dei Fondi, salvo nel caso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 6 della sezione I.2 "modalità di sottoscrizione delle quote", indicando: la data di decorrenza del piano di rimborso; la cadenza del rimborso (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale); il numero delle quote o il corrispondente importo da disinvestire alle scadenze indicate.~~

~~Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente: in quest'ultimo caso, oltre a quanto~~

~~specificato nel punto precedente, le istruzioni devono pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il decimo giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione di rimborso e devono contenere le complete generalità del sottoscrittore e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.~~

~~Inoltre, il sottoscrittore può variare in qualunque momento il numero, l'importo unitario e la cadenza dei rimborsi, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente punto 1.~~

~~Il rimborso programmato viene eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato il giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato tale valore. L'importo dovuto viene messo a disposizione alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.~~

~~Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende revocata.~~

~~Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino alla revoca del partecipante da far pervenire alla SGR entro il decimo giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.~~

~~In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante.~~

~~È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.~~

VII Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa ~~tempestivamente~~ 40 (quaranta) giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente per il periodo di tempo previsto dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento

MODIFICATO – allineamento al Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest che prevede la sospensione dell'efficacia per 40 giorni di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti.

dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati. <u>3.</u> Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti. <u>4.</u> Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto <del>degli</del>~~dell'~~-interessi dei partecipanti. <u>5.</u> Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.	
<i>Liquidazione del Fondo</i> <u>1.</u> La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, ~~ed~~ in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi. <u>2.</u> La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione. <u>3.</u> Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità: a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione ~~ed~~ il rimborso delle quote; b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del ~~F~~fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'~~o~~Organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'~~o~~Organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;	INVARIATO

- | | |
|--|--|
| <p>c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, ~~e~~ un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;</p> <p>d) la Società incaricata della revisione ~~contabile~~ <u>legale dei conti</u> della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;</p> <p>e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, ~~e~~ il depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;</p> <p>f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;</p> <p>g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro <u>3 (tre)</u> mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il ~~D~~ depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;</p> <p>h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);</p> <p>i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca <u>di</u> ~~e~~ Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.</p> | |
|--|--|